

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Scuola Secondaria di I grado
I.C. VIA BOLOGNA BRESCO
ATTI
SITO WEB

Circ. n. 386

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.

L'uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di primo Grado è disciplinata dall'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s..

Al fine di armonizzare il sistema di responsabilità civile e penale (art. 2047-2048 c.c. e art. 591 c.p.) relative alla custodia e alla vigilanza dei soggetti minori di 14 anni, la norma stabilisce che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma stabilisce che detta "autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza".

Gli interventi giurisprudenziali in materia nel tempo hanno sancito che "il dovere di vigilanza, dell'istituto o di un suo incaricato che ha in affidamento il minore, si estende nel tempo dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento al momento in cui il minore è riconsegnato ai genitori o è lasciato in luogo dove, secondo normalità, non sussistono situazioni di pericolo finché il minore rientri nell'ambito della sorveglianza dei genitori. La vigilanza, diligente ed attenta, del minore (in relazione alla sua età ed al suo sviluppo fisico-psichico) da parte dell'istituto, o di un suo incaricato, deve proseguire finché ad essa si sostituisca la vigilanza, effettiva o potenziale, senza pericoli per il minore, dei genitori" (Corte di Cassazione, Sent. n. 5424/86).

Stante il diritto del bambino alla graduale acquisizione della propria autonomia, inteso come armonioso processo di crescita all'interno di un percorso di personalizzazione e socializzazione che tiene conto dell'età, delle capacità, aspirazioni e naturali inclinazioni, l'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, stabilisce quanto segue:

Art. 19 bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. »

La norma è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, è necessario acquisire i provvedimenti di autorizzazione all'uscita autonoma. A tal fine, è stata predisposta un'apposita modulistica.

La scelta di autorizzare il minore all'uscita autonoma è configurata nelle legge come una facoltà rimessa alla prudente valutazione della famiglia, nell'ambito del diritto dovere di educare i figli, cioè nell'ambito della sua sfera educativa, con riferimento alla quale la scuola si pone in un atteggiamento di collaborazione e rispetto.

Quindi, è possibile per i genitori degli alunni della Scuola Sec. I° Grado "R. Benzi" autorizzare il/la proprio/a figlio/a all'USCITA AUTONOMA al TERMINE DELL'ORARIO SCOLASTICO, compilando il modulo allegato alla presente circolare. Il modulo deve essere firmato da tutti i soggetti esercenti la potestà sul minore.

Ai genitori viene richiesto di effettuare un'analisi ambientale sul percorso scuola-casa e di valutare le capacità dei minori ad assumere la responsabilità di tornare a casa da soli.

Il modello di autorizzazione dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato dei documenti di riconoscimento dei firmatari, e inviato via email all'indirizzo segreteria@icb.edu.it **entro mercoledì 9 settembre. La mancata ricezione dell'autorizzazione comporterà il trattenimento dell'alunno/a a scuola fino all'arrivo del genitore/delegato.**

Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico, come ricordano della nota MIUR n. 02379 del 12/12/2017.

Si ringraziano anticipatamente tutti per la consueta collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Davide Bassani



Si allega modulo autorizzazione uscita autonoma

Ass. amm.vo Luigi Faleo

